

## ACCORDO TRANSATTIVO

E

### ACCORDO PER LA REGOLAZIONE DELLE MISURE COMPENSATIVE FUTURE

TRA

Il Comune di Floresta (ME) (di seguito denominato "Comune"), C.F. 01582160832, rappresentato dal Sindaco *pro tempore*, Dr. Sebastiano Marzullo, nato a Floresta (ME), il 26 aprile 1975, domiciliato per la carica presso la Casa comunale in Floresta (ME), Via Umberto I, 115 autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione della Giunta comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

E

S.E.R. S.p.a., C.F. \_\_\_\_\_, (di seguito denominata la "Società"), rappresentata nel presente atto dal Dr. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta procura speciale del \_\_\_\_\_ in Notaio \_\_\_\_\_ di Roma n. rep \_\_\_\_\_ allegata al presente atto (Allegato A) per formarne parte integrante;

(di seguito congiuntamente Parti).

Premesso

- che la Società API holding S.p.a. ha stipulato con il Comune di Floresta, in data 25 luglio 2001, una convenzione avente ad oggetto, lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte eolica sul territorio comunale di Floresta (di seguito la "Convenzione Preliminare");
- che con la suddetta Convenzione Preliminare l'API holding S.p.a e il Comune si sono impegnati a collaborare allo sviluppo delle attività preliminari necessarie per conseguire la piena fattibilità dell'iniziativa diretta alla realizzazione, all'interno del Comune di Floresta, del Parco eolico, dandosi, a tal fine, reciproco supporto, con particolare riguardo alle seguenti attività:

- Installazione delle apparecchiature per la rilevazione dei dati anemometrici su siti individuati nel territorio del Comune di proprietà comunale nel rispetto della normativa vigente;
  - Rilascio della concessione edilizia per la realizzazione ed il mantenimento degli impianti nel rispetto della normativa vigente;
  - Rilascio di tutte le necessarie autorizzazioni per la realizzazione ed il mantenimento degli impianti nel rispetto della normativa vigente;
  - Acquisizione della disponibilità delle aree per la realizzazione e il mantenimento degli impianti nel rispetto della normativa vigente;
- che con la Convenzione Preliminare le parti convenivano altresì che, conclusa la verifica di fattibilità del Parco eolico, si sarebbe dovuta stipulare la Convenzione Definitiva;
  - che nella Convenzione Preliminare era inoltre previsto che, all'entrata in esercizio del Parco eolico, e solo successivamente alla stipula della Convenzione Definitiva, la Società avrebbe corrisposto al Comune annualmente e per tutta la durata dell'attività del Parco eolico, una percentuale pari all'1,75 % (uno e settantacinque per cento) del fatturato derivante dalla vendita di energia;
  - che con istanza del 16 maggio 2006, la Società API holding S.p.a. ha presentato all'Assessorato Industria della Regione siciliana richiesta di rilascio di autorizzazione unica alla realizzazione del Parco eolico, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003;
  - che la suddetta istanza di autorizzazione unica era accolta, in seguito al rilascio di tutti i pareri, autorizzazioni e nulla osta degli enti convocati in Conferenza di servizi, con D.R.S. n. 48 del 23 gennaio 2007;
  - in data 20 settembre 2007 la Società API holding S.p.a. ha comunicato l'avvenuto trasferimento per conferimento di ramo di azienda del Parco eolico alla Società Energie Rinnovabili - SER S.p.a., con atto di rogito del notaio Dr.ssa Marina Fanfani repertorio n. 54403 racc. n. 15309 del 9 luglio 2007. Per effetto di tale trasferimento e della data dello stesso tutti i rapporti attivi e passivi, ivi inclusi quelli nascenti dalla Convenzione

Preliminare originariamente in capo ad API holding S.p.a. sono passati in capo alla Società Energie Rinnovabili (SER) S.p.a.;

Considerato che:

(a) a seguito del mutato contesto normativo la Convenzione Preliminare sottoscritta tra le parti deve essere ricondotta nell'alveo della normativa vigente ed applicabile emendandola dai vizi che la affliggono;

(b) più in particolare, la Convenzione Preliminare configura(va) una *"compensazione patrimoniale"* non prevista dall'art. 12, comma 6, del D.Lgs. n. 387/2003, essendo consentite solamente quelle di riequilibrio di carattere ambientale come confermato anche nelle Linee Guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili (D.M. 10 settembre 2010). Nel dettaglio, l'art. 12, comma. 6, D.Lgs. n. 387/2003 cit., infatti, dispone che *"l'autorizzazione non può essere subordinata né può prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province"*.

Ritenuto

- che alla luce del nuovo quadro normativo, confermato dalla recente giurisprudenza, la Società SER non intende procedere alla stipula della Convenzione Definitiva ed ha manifestato l'intenzione di far valere eventualmente in giudizio la nullità della Convenzione Preliminare del 25 luglio 2001, con conseguente richiesta di ripetizione di quanto eventualmente versato al Comune che, dal canto suo, deve però garantire l'interesse pubblico al corretto svolgimento dell'azione amministrativa, evitando di determinare danno all'erario comunale a seguito della mancata e/o non corretta esecuzione della Convenzione Preliminare;

- che al fine di evitare il contenzioso e senza che ciò comporti in alcun modo riconoscimento di debito ovvero di responsabilità in capo alla Società, essa intende addivenire ad un nuovo accordo con il Comune di Floresta al fine di prevedere delle misure compensative idonee a mitigare l'impatto sull'ambiente e sul territorio comunale arrecato dalla realizzazione del Parco eolico di cui in premessa.

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, senza riconoscimento alcuno delle pretese avanzate dal Comune in esecuzione della Convenzione Preliminare stipulata in data 25 luglio 2001, e al solo fine di definire bonariamente la questione,

Si conviene tra le parti quanto segue:

1. la SER, a partire dal 1 gennaio 2018, si impegna a corrispondere le somme per gli interventi di compensazione ambientale e territoriale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al Parco eolico.
2. Le suddette misure compensative devono essere concrete, realistiche e oggettivamente realizzabili, cioè determinate tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell'impianto e del suo specifico impatto ambientale e territoriale e devono consistere nella realizzazione di interventi risolutivi di mitigazione ambientale ovvero di efficientamento energetico, ovvero ancora di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi.
3. Entro il **31 gennaio di ogni anno**, il Comune presenterà un progetto di interventi di mitigazione ambientale ovvero di efficientamento energetico, ovvero ancora di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi, **da realizzare nell'anno in corso** e, comunque, nei limiti di budget stabiliti dal successivo punto 4.
4. Per la realizzazione dei suddetti interventi di compensazione ambientale e territoriale la Società corrisponderà annualmente al Comune, un importo non superiore ad € 10.000 (euro diecimila) , che verrà erogato entro il 31 marzo di ogni anno.
5. **Il Comune è obbligato, entro il 31 gennaio** dell'anno successivo a quello di realizzazione degli interventi finanziati, a fornire alla Società la completa ed esaustiva rendicontazione in ordine alle spese sostenute e/o alle somme impegnate nel rispetto della normativa in materia di contabilità degli enti locali e a quelle non ancora spese per la realizzazione dei suddetti interventi.
6. La Società valuterà la coerenza degli interventi attuati e/o da attuare con i criteri indicati nell'Allegato 2 delle Linee guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili nonché con le condizioni di cui al presente

accordo e laddove non ritenga gli interventi coerenti con le predette linee guida e con le suddette condizioni tratterà le somme corrispondenti a quelle incongruamente spese e/o impegnate dal comune da quelle relative alla successiva annualità di validità del presente accordo e, ove quest'ultimo sia prossimo alla scadenza e non via siano pertanto somme da trattenere, agirà per il recupero delle somme anticipate e incongruamente spese e/o impegnate, nel rispetto della normativa in materia di contabilità degli enti locali, dal comune.

7. Resta inteso che l'Amministrazione, laddove ne ricorrano le condizioni, nell'affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture finanziate dalla Società dovrà operare nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamento di appalti pubblici ed eventuali violazioni alla stessa non saranno in alcun modo imputabili neppure in via indiretta alla società.

8. Nell'ipotesi in cui, a causa di eventi calamitosi, ovvero di caso fortuito ovvero ancora di forza maggiore (ivi inclusi provvedimenti amministrativi o giudiziari), il Parco eolico non possa produrre energia elettrica, ovvero la produzione sia notevolmente ridotta con un decremento di un terzo rispetto al precedente anno, la Società non corrisponderà al Comune le somme per gli interventi di compensazione ambientale e territoriale come determinate negli articoli precedenti.

9. Laddove nell'anno solare successivo a quello di erogazione delle predette somme, nessun intervento tra quelli su indicati sia stato realizzato ovvero le somme corrisposte non risultino impegnate, nel rispetto della normativa in materia di contabilità degli enti locali, per la realizzazione della tipologia di interventi di cui al precedente articolo 2, la Società tratterà le somme non spese ovvero non impegnate dal Comune da quelle relative alla successiva annualità di **validità del presente accordo** e, ove quest'ultimo sia prossimo alla scadenza e non via siano pertanto somme da trattenere, agirà per il recupero delle somme anticipate e non spese ovvero non impegnate dal Comune. Qualora si fosse verificato, successivamente al pagamento delle somme, uno degli eventi indicati nel precedente art. 8, la Società non procederà al pagamento delle somme, nell'anno solare successivo a quello di erogazione delle somme.

10. Il Comune si impegna a rendere noto alla collettività locale, mediante adeguate forme di pubblicità, che gli interventi di volta in volta attuati costituiscono misure di compensazione realizzate con il contributo della Società titolare del Parco eolico.

11. Il presente Accordo ha una durata di diciannove anni, a decorre dal 1 gennaio 2018, ed ha effetto novativo di tutti i precedenti accordi, intese, atti intercorsi tra le parti.

12. Entro 20 (venti) giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, la Società si obbliga a versare al Comune un importo, pari ad € 80.000,00 (euro ottantamila) a definizione delle posizioni pregresse.

Le Parti pertanto reciprocamente convengono che il versamento della suddetta somma risulta essere del tutto satisfattivo degli interessi, tanto economici che di natura ambientale, del Comune di Floresta e di ogni e qualsivoglia pretesa da quest'ultimo fatta valere in relazione alla Convenzione Preliminare stipulata in data 25 luglio 2001, e che il Comune di Floresta non avrà più nulla a che pretendere, ad alcun titolo, dalla Società in relazione alla realizzazione, all'utilizzo e allo sfruttamento del Parco eolico da parte di quest'ultima in relazione alla Convenzione Preliminare stipulata in data 25 luglio 2001.

13. Le parti si impegnano a risolvere ogni controversia che dovesse insorgere in relazione alla interpretazione, all'esecuzione ed all'applicazione del presente Accordo in via amichevole, ponendo in essere ogni attività che possa essere utile a tali fini; qualora tale controversia non possa essere comunque risolta in via amichevole, la sua soluzione sarà devoluta al Tribunale di Patti.

Il presente Accordo è impegnativo per le Parti dal momento della sottoscrizione, avendo inteso le stesse regolare i propri rapporti presenti e futuri, ed ha valore novativo rispetto a quanto pattuito nella Convenzione Preliminare di cui in premessa nonché rispetto a qualsivoglia altro accordo precedentemente stipulato tra le parti.

Letto, approvato e sottoscritto in Floresta (ME), il \_\_\_\_\_

Per il Comune

Per la Società